NUOVE REGOLAZIONI
PER LI MASSARI, ED UFFIZIALI
DEL SANTO MONTE DI PIETA' DI VERONA.

IN VERONA, MDCCLII.
Per Gio: Battista Saracco Stampat. sulla Via de' Pellizzari;

Exemplum ex Actis Consiliorum Magnif. Civitatis Veronæ.

Die Mercurii 28. *Maii mane* 1749. *in Consilio XII. & L. Præsidente Illustrissimo, & Excellentissimo D. Capitaneo in Votis* 50.

Pro Bilantio generali S. Montis.

LEcta iterum fuit expositio infrascripta Spect. Sessionis prædicti Sancti Montis, pro qua de loco Concionis favorabiliter diseruit Magnificus, & Excell. D. Joseph Crema Provvisor Communis; & posita fuit Pars:

Che richiamandosi alla primiera osservanza la Parte 16. Maggio 1544. sia rillevato ogni anno nelle ferie di S. Dionigi un distinto Billanzo generalissimo del Santo Monte,

da eſſer pubblicato nella Seſſione, e ſucceſſivamente riferito nel meſe di Dicembre al Magnifico Conſeglio di XII. A tal effetto ſi inſtituiſca il regiſtro di dare, ed avere in forma di Scrittura doppia, ſiccome viene ricordato dal zelo della Sp. Seſſione, deputandovi coll' annuo ſalario di Ducati ottanta dal groſſo del dannaro di Caſſa Utili un eſperto Ragionato, il quale, eletto da quella Seſſione, dovrà poi eſſere approvato in queſto Conſeglio, e riballottato dalla Seſſione medeſima di anno in anno. Colla preſente non s'intenderà ſoſpeſa a queſto numero la facoltà di deputare due Cittadini, che in ordine alla Parte 27. Dicembre 1624. ſopraintendano come Preſſidenti al Billanzo predetto, e nè meno diſobbligati il Caſſiere, e Cancelliere di quel Pio Luogo dal rendimento de' conti, cui foſſero tenuti per la ſuddetta Parte 27. Dicembre 1624. ed altre del Santo Monte.

Contradixit de eodem loco Concionis D. Marcus Antonius Maphæjus Juriſta de additione ordinaria Magnifici Conſilii XII. & officio fungens Legum contradictionis, cui Pars biduo ante oſtenſa jam fuerat juxta leges, & ſuffragiis expoſita Pars capta remanſit cum Votis 49. pro 1. contra &c.

Ex

Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ

Die Dominico 20. Decembris mane 1750. in Consilio XII. & L. Præsidente Illustr. & Excellentissimo D. Capitaneo V. Potestate In Vot. 54.

Pro S. Monte Pietatis.

LEcta iterum fuit Pars infrascripta cum Capitulis, pro qua de loco concionis favorabiliter disseruit Magnificus, & Excellens Co: Jo. Hieronymus Orti Manara Provvisor Communis. Contradixit de eodem loco D. Marcus Antonius de Madiis Jurista, alter ex Legum Conservatoribus, & Officio fungens Legum Contradictoris, cui Pars biduò ante ostensa jam fuerat juxta Leges. Post hæc Fr. Jacobus à Putheo Æq. & Comendator de additione ordinaria Magnifici Consilij XII. pariter de loco concionis nonnulla habuit circa partem; quæ tandem, suffragijs expositа, capta remansit cum Vot. 45. prò 9. Cont.

Ballottatis deinde sigillatim Capitulis adprobata fuere, ut infrà, videlicet.

Oggetto principalissimo delle sollecitudini di questo

Conſeglio fù ſempre lo ſtabilire le più ſalutari, e provvide regole, che contribuir poteſſero alla buona direzione, e vantaggio del Santo Monte. E, quantumque molte e fra loro diverſe, ſecondo la diverſità delle circoſtanze, e dei tempi, ſiano le regolazioni preſe nel propoſito; tutte però collimano allo ſteſſo fine di tuttelare con geloſa cuſtodia, e vantaggiare poſſibilmente quel ſagro Depoſito, che, iſtituito dalla pietà de' noſtri Maggiori per redimere i poveri dalle crudeli uſure, onde gli Ebrei facevano traffico delle altrui miſerie, ſerve anco in preſente di ſovvenimento perenne, e di univerſale rifuggio à chiunque abbiſogna. Se colla Parte 12. Agoſto 1720. riducendo à valuta di Piazza i Salarj de' Miniſtri, che prima ſi pagavano in valuta alla Parte, fù fatto ſopra i Salarj medeſimi à beneficio del Pio Luogo un avanzo di circa Ducati 630. dal groſſo; e ſe ciò fù lodevolmente ordinato, atteſe le circoſtanze di allora, vuole ragione, ed eſigge il buon ſervizio del Monte, che, trovandoſi preſentemente accreſciuto quaſi al doppio il numero de' pegni ſi facevano nel 1720., accreſcaſi eziandio, come ben ſuggeriſce il zelo di quella Sp. Seſſione, l'onorario à quei Miniſtri, alli quali, per la ricreſciuta affluenza de' pegni, raddoppiate ſi ſono le fatiche, e il pericolo; onde, tratti dalla convenevolezza del premio, molti ſi eſibiſcano a ſervire: e poſſa frà i buoni, ſcegliendo l'ottimo, provvederſi ſempre meglio all' indennità e buona direzione del Monte ſteſſo. Con egual merito viene dalla Seſſione ſuggerito il modo di riſecare alcune ſpeſe non neceſſarie, ricordando nel tempo

ſteſ-

ſteſſo utili compenſi per accertare la vacanza de Miniſtri tanto raccomandata dalle Leggi, e per rendere ſempre più profficuo il già iſtituito regiſtro di dare, ed avere in forma di ſcrittura doppia; Provvedimento efficaciſſimo per ſcoprire ne ſuoi principj qualunque diſordine poteſſe mai introdurſi in quel ſommamente geloſo ed importante maneggio. Secondando però i commendabili ſtudj della Seſſione ſuddetta, à propoſizione del Magnifico, ed Eccellente Co: Gio: Girolamo Orti Manara Provveditor di Comun anderà parte poſta per li Magnifici Signori Provveditori, e Conſeglio de XII.

Che ferme reſtando le diſpoſizioni tutte nel propoſito, e nelle parti alla preſente non repugnanti ſiano ballottati gl' infraſcritti Capitoli; quali, venendo preſi, ſiano raſſegnati alla Sovrana Autorità dell' Eccellentiſſimo Senato per la loro approvazione.

I. Che alli Salarj delli Maſſari, Ufficiali, e Miniſtri del S. Monte indicati nel bilanzo eſibito da quella Spetta b Seſſione ſia fatto un accreſcimento di Ducati 850. dal groſſo da eſſere ripartito frà li medeſimi nelle miſure, che dal Magnifico Conſeglio de XII. avuto anche riguardo al bilanzo ſteſſo ſaranno credute convenienti. Adprob. cum Vot. 50. prò 4. Cont.

II. Li Salarj degli Ufficiali, e Miniſtri di detto Santo Monte ſiano pagati tutti indiſtintamente dal Caſſiere di quel Pio Luogo, ſempre con Mandato ſottoſcritto dallo Sp. Priore, e da uno almeno delli Governatori, con dichiarazione, che, prima di ſottoſcrivere Mandati a favore

de' Miniſtri ſubalterni, debbano il Priore, e Governatori ſufficientemente accertarſi della diligenza, ſubordinazione, e fedeltà de Miniſtri medeſimi, riportandone ancora atteſtato in ſcritto degl'attuali reſpettivi Maſſari da eſſere conſervato in filo unitamente al Mandato predetto: Qual' atteſtato però non avrà a pregiudicare in conto alcuno a qualſivoglia azione, e raggione, che alli Maſſari competir poteſſe in alcun tempo contro de loro ſubordinati per errore, ò fraude, che ſi ſcopriſſe doppo l'atteſtato medeſimo. Adprobat. cum Vot. 50. prò 4. Cont.

III. Rillevato eſſendoſi con iſperienza, che la Maſſaria ſuffraganea non corriſponde intieramente al buon fine, per cui fù provviſionalmente iſtituita; perciò la medeſima reſti ſorpreſa, coſicche non abbia più oltre à procedere. Adprob. cum Vot. 45. prò, 9. Cont.

IV. E' perchè non ceſſi ai Villici, ed altre povere Perſone il conveniente commodo di eſſere giornalmente ſovvenute nelle loro indigenze, inerendo alla licenza per l' oggetto medeſimo conceduta da Monſignor Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Veſcovo con ſuo Decreto 13. Marzo 1746. reſtano incaricati li Maſſari attuali, e loro Miniſtri di trovarſi pronti allo Impreſtito nelle mattine di qualunque giorno Feſtivo, sì del Monte, che di Precetto, cioè da un ora avanti terza fino à due ore doppo, eccettuati unicamente il giorno del S. Natale, quello di Paſqua, ed il primo di Pentecoſte: Con dichiarazione, che in detti giorni Feſtivi non poſſano preſtare più di L. 200. per cadaun pegno, ſotto vincolo di Sagramento, e pena al Maſſaro, Sottomaſſaro, Eſtimatore di perdere cadauno Ducati 5. del

loro

loro Salario per ogni contravenzione applicati alla Cassa utili. Negl' altri giorni poi non Festivi saranno tenuti li suddetti Massari, e Ministri di trovarsi pronti all' Impresstito la mattina sempre da un' ora avanti terza fino à nona, e nel doppo pranso da primo Aprile fino a tutto Settembre dalle ore 20. fino alle 22., e nelli altri sei Mesi dalle ore 21. fino alle 23., eccettuando il solo ultimo del Mese destinato alla Facittura, e pubblicazione de conti, restando vivamente eccittato il Zelo del Priore, e Governatore ad invigilare, acciò venga in ogni tempo pontualmente eseguito dalli Massari, e loro Ministri il presente Capitolo. Approbat. cum Vot. 52. prò 2. Cont.

V. Ogni Domenica Mattina, terminato l' Impresstito come nel precedente Capitolo, saranno tenuti li Cogittori delli Nodari delle Massarie esibire allo Scritturale del Monte il Giornale dello Impresstito, che da essi viene scritto in consonanza col Giornalista del Massaro, cosicchè detto Scritturale raccolga, e faccia nota dell' intiera somma di dannaro pr estato sopra pegni in quella Settimana da cadauna Massaria, come pure della somma de' pegni, fossero stati rascossi, dovendo lo stesso Giornale essere restituito nella mattina seguente à ora propria, perchè non abbia à ritardarsi lo Impresstito, e giro del Santo Monte. Anche dal Cassiere saranno consegnate allo Scritturale le Note del dannaro, che li Massari avranno rascosso, o pagato alla Cassa di settimana in settimana; restando esso tenuto di riportare il tutto in Maestro a partita di dare e avere delli respettivi Massari, acciò comparisca sempre con tutta facilità, e chiarezza il debito, e credito di ciascheduno

cheduno à lume del vero ſtato delle Maſſarie, e loro maneggio in ordine al Capitolo 9. della Parte 16. Maggio 1544., e ſia impartita facoltà al Magnifico Conſeglio de XII. di ſtabbilire quelle ulteriori ordinazioni nel propoſito, che troverà conferenti ad aſſicurare un' oggetto di tanta importanza. Approbat. cum Vot. 51. prò 3. Cont.

VI. A' più cauta eſecuzione delle Leggi circa la vacanza de' Miniſtri, non potrà in avvenire eſſere dalla Seſſione legittimato alcun Maſſaro, ſe prima non averà eſibiti, e non ſaranno ſtati legittimati tutti i Miniſtri, de' quali intende valerſi. Reſtando incaricato il Cancelliere del Santo Monte, ſotto pena di privazione del ſuo Offizio per un' anno, à leggere in Seſſione il preſente Capitolo, qualunque volta verrà propoſto da legittimarſi alcun Maſſaro, e prima che ſi paſſi alla di lui legittimazione. Approb. cum Vot. 52. prò 2. Cont.

Joſeph Bernardelli Cancell. Comm. Not.

Ex

Ex fillo Litterarum Ducalium exſiſtente in Cancellaria Communis Veronæ.

PETRUS GRIMANI DEI Gratia DUX Venetiarum &c. Nob. & Sapienti Viro ANTONIO DONATO *de ſuo Mandato Capitaneo V. Poteſtati Veronæ Fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum.* Spiegano le voſtre Lettere 6. Marzo caduto non meno dell' effetto della Parte preſa in codeſto Conſeglio 20. Decembre antecedente, ma le ragioni ancora, per cui fù preſa, onde abbia regola maggiore il Santo Monte di Pietà ſecondo le eſigenze correnti, maſſime per la ſomma differenza di numero delle partite, o ſia Pegni, che furono fatti negl' ultimi anni ſei, confrontati con altri ſei fin all' Anno 1720., nel qual anno ſucceſſero le regolazioni reſtrittive del Sallario a Miniſtri. Perſuaſo il Senato di ſecondare il vantaggio del Monte ſteſſo, che dalla attenzione de' Miniſtri deve dipendere, concorre ad

approvare la Parte medeſima in cadauno delli ſei Capitoli, ne' quali è diviſa, perchè, regolati li Salarj, non ſolamente rimettendoli nel piede, che portava la diſparità degli indicati Ducati ſeicento, e quattordeci, ſoldi ſei, e 2. ma colla aggiunta ancora degl' altri duecento e trenta ſei tutti dal groſſo, venga à produrſi il buon effetto delle concorrenze, nelle quali abbia à ſceglierſi il migliore, che ſoſtenga il gravoſo arduo incarico da Voi deſcritto, e che il tutto riſſulta dai fogli accompagnati.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die X. Aprilis Indictione XIV. MDCCLI.

Girolamo Alberti Segretario.

Ioſeph Bernardelli Cancell. Comm. Not.

Ex

Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ

Die Dominico 23. Maij manè 1751. In Consilio XII. Præsidente Illustrissimo & Excellentissimo Domino Capitaneo Vice Potestate in Vot. 12.

Prò S. Monte Pietatis.

Auditis relationibus. Do. Petrisabeni Rivanelli, & Co: Benuassuti Montanarii, quibus &c. habitaque consultatione captum fuit cum Vot. omnibus.

CHE in ordine alla facoltà impartita à questo Numero col Capitolo primo della Parte 20. Dicembre prossimo passato, sia, e s' intenda stabbilito il Salario agl' infrascritti Ufficiali, e Ministri del S. Monte in Ducati dal grosso, come segue.

All' Archivista, e Coadiutor Generale agl' utili, all'anno ——— Ducati 150 : —
'Allo Scritturale, all'anno ——— D. 120 : —
Al Bidello, all' anno ——— D. 90 : —
Al Nodaro delle Massarie, all' anno ——— D. 100 : —
Al Fachino del S. Monte, all' anno ——— D. 80 : —
Al Massaro agl' Ori per tutto il tempo di sua Massaria ——— D. 740 : —
Al sotto Massaro agl' Ori per tutta la Mas-

me

Iaria ——— ——— ——— D. 300 : —

'Allo Stimattore agl' Ori per Mesi dieci dell' impreſtito ——— ——— D. 160 : —

'Al Coadiutor del Nodaro per Mesi dieci, come ſopra ——— ——— ——— D. 60 : —

'Al Giornaliſta del detto Maſſaro per Mesi dieci, come ſopra ——— ——— D. 50 : —

'Al Maſſaro à Mobili per tutto il tempo di ſua Maſſaria ——— ——— D. 520 : —

'Al ſotto Maſſaro à Mobili per tutta la Maſſaria ——— ——— ——— D: 300 : —

'Allo Stimattore à Mobili per Mesi dieci dell' impreſtito ——— ——— D. 150 : —

'Al Coadiutor del Nodaro per Mesi dieci, come ſopra ——— ——— D. 60 : —

'Al Giornaliſta del detto Maſſaro, per Mesi dieci, come ſopra ——— ——— D. 50 : —

'Allo Scrittore delle Cartoline per meſi dieci, come ſopra ——— ——— D. 40 : —

'Ai Cucitore delle Cartoline per Mesi dieci, come ſopra ——— ——— ——— D. 30 : —

'Al Lega pegni per Mesi dieci, come ſopra — D. 20 : —

'Al Cattapegni, all' anno ——— — D. 60 : —

'Al Giornaliſta dell' Incanto, all' anno — D. 45 : —

'Allo Scrittore della Vachetta dell' Incanto, all' anno ——— ——— — D. 30 : —

A due Incantadori, all' anno ——— D. 60 : —

Joſeph Bernardelli Cancell. Comm. Not.

Ex

Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ

Die Mercurij 30. Augusti manè 1752. in Consilio XII. Presidente Illustriss., & Excellentissimo D. Capitaneo V. Potestate in Vot. 13.

Prò S. Monte Pietatis

LEcta iterum fuit expositio Sp. Sessionis Sancti Montis infrascripta, una cum decem Capitulis infranotatis, & auditis relationibus Domini Marci-Antonij de Madijs, & Co: Alexandri Caroli de Carminatis, quibus &c. habitaque consultatione captum fuit cum Votis omnibus.

Che parimenti commendandosi le zellanti applicazioni della Sp. Sessione del S. Monte, ed inerendo alla facoltà demandata a questo numero dal Magnifico Conseglio di XII. e L. colla Parte 22. Dicembre 1750. siano Ballottati l'infrascritti Capitoli, quali venendo presi abbiano a sortire la loro puntuale esecuzione.

Illus-

ILLUSTRISS., & ECCELLENTISS. SIGNOR CAPITANIO VICE PODESTA'

GRAVISSIMO CONSEGLIO.

IMpegnata la Seſſione del Santo Monte a ſecondare con ogni ardore di ſpirito le provvide diſpoſizioni del Magnifico Conſeglio di XII. e L. eſpreſſe nel Capitolo V. de la Parte 20. Dicemb. 1750. raſsegna gl' infraſcritti Provvedimenti a queſto graviſſimo numero, al quale dal preddetto Magnifico Conſeglio fù impartita la facoltà di ſtabbilire quelle ulteriori ordinazioni, troverà conferenti ad aſſicurare l' importante oggetto ivi enunciato. Tendono i ſtudj della Seſſione a ridurre alla miglior pratica oſſervanza il giro del libro maeſtro ordinato colla preddetta Parte 1750. dalla fedele eſsecuzione del quale dipende nella maſſima parte la ſalvezza del intereſſe del Luogo Pio, e verranno a ſtabbilire ſenza aggravio del Santo Monte un congruo ſalario al Miniſtro, che ſarà deputato a girare il Libro maeſtro ſuddetto, giacchè lo Scritturale impedito da altre occupazioni non può ſupplire all' incombenza di queſto Libro, che a lui era ſtatta dalla rifferita Parte 20. Dicembre appoggiata.

Tanto ricorda umilmente la Seſſione del S. Monte onde colla ſcorta delle ſeguenti regole, che coll' eſperimento anco di più Meſi ſono ſtate trovate aſſai utili, poſsano a-

dem-

dempirsi in effetto le mire salutari; alle quali dirette sono le mature ordinazioni del suddetto Magnifico Conseglio di XII. e L. rassegnandosi però sempre alle savie deliberazioni di questo Gravissimo Numero. Grazie &c.

Ballottatis deinde sigillatim decem Capitulis infrascriptis adprobata fuerunt, ut infra.

CAPITOLO I.

CHe nel Libro maestro di dare, ed avere già instituito nel Santo Monte a norma del Capitolo V. della Parte 20. Dicembre 1750. debbasi di settimana in settimana dar debito a ciascun Massaro di tutto il denaro, che avrà ricevuto dal Cassiere per impresta sopra pegni, e di quanto il Massaro medesimo avrà ricevuto dalli pegni rascossi, o rimessi tanto di Capitale, quanto di utili compresi ancora quelli, che fossero venduti sopra l'Incanto; ed all' incontro sia dato credito al Massaro stesso di settimana in settimana del dannaro per lui impresta sopra pegni, o pagato alla Cassa del Santo Monte, distinguendo sempre le respettive ragioni del dannaro pagato, cioè per Capitale, utili, resti, e maccaluffi.

Adprobatum cum Votis omnibus

CAPITOLO II.

OGni Domenica mattina, terminato l' impreſtito, li Cogitori del Nodaro delle Maſsarie ſaranno tenuti apaſsare in mano del Miniſtro deputato a girare il Libro maeſtro ſuddetto, il Giornale del impreſtito, come in detta Parte 20. Dicembre 1750.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO III.

LI Maſſari del Santo Monte ſaranno tenuti a conſegnare di ſera in ſera al Cogitor generale agli utili tutti li bollettini de' pegni, che averanno raſcoſso in quel giorno; il qual Cogitore doverà incontrare l' utile, e regiſtrarli in Vachetta, notando prima il numero delli bollettini, e poi diſtendendo fuori per abbaco il Capitale, e l' utile di quelli, ſiccome preſcrivono gli ordini del Santo Monte. Dovendo ſimilmente i Maſſari conſegnare ogni Sabbato mattina tutti li bollettini de' Pegni paſſati in rimmeſſa al ſuddetto Cogitore generale, che doverà incontrare l' utile, e regiſtrarli parimenti in Vachetta nel modo ſopra dichiarato.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO IV.

SAranno pure obbligati li Maſſari a girare ogni Sabbato in Caſſa del Santo Monte l' importo del Capitale de' pegni paſſati in rimmeſſa, dovendo ciaſcun di eſſi ſubito terminati li dieci meſi dello impreſtito paſſare immancabilmente, e ſenz' alcuna dilazione di tempo in detta Caſsa del Santo Monte tutto il dannaro, che reſtaſse in loro mano; fermo alli medeſimi il debito di contare in ſeguito ogni tre giorni immancabilmente al Caſſiere tutto quello riceveranno de pegni raſcoſſi, e venduti, così del Capitale, come degli utili pochi, o molti, che ſiano, a norma di quanto ſtabbiliſcono gli ordini del Santo Monte.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO V.

IL Nodaro ſarà obbligato ogni giorno terminati gl' Incanti sì dell'Oro, che delli Mobili, conſegnare il Giornale degl' Incanti delle reſpettive Maſſarie al Cogitor Generale agli utili, il quale ſarà tenuto a rillevar prontamente il Capitale, ed utile de pegni venduti, e farne regiſtro nella ſua Vachetta.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO VI.

IL Cogitor generale agli utili doverà conſegnare ogni Domenica mattina al Miniſtro deputato agirar il Libro

bro maeſtro nota fedele ; e ſottoſcritta di proprio pugno del dannaro pervenuto in mano delli reſpettivi Maſsari per conto di Capitale, ed utile dei pegni raſcoſſi, e rimeſſi, e venduti, deſcrivendo il tutto con la maggior chiarezza e diſtinzione. Dovrà poi di meſe in meſe ricavare dal giornal incanto nota fedele de' reſti dei pegni venduti ſopra l'incanto, come pure dei Macaluffi da conſegnarſi ſottoſcritta, come avanti al Miniſtro ſuddetto ; fermo reſtando al Nodaro delle Maſsarie, che hanno terminato l' impreſtito, il debito di regiſtrare nel Libro roſso a ſuo tempo li reſti dei pegni ſuddetti nella forma ſolita.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO VII.

ANche il Caſſiere del Santo Monte ogni Sabbato terminato il giro della Caſsa ; doverà far dare al Miniſtro ſuddetto nota fedele, e ſottoſcritta di proprio pugno, di tutto il dannaro conſegnato in quella ſettimana alli reſpettivi Maſsari per impreſtar ſopra pegni, e di quanto averanno li medeſimi pagato in ſeguito alla Caſsa, ſia per Capitale ; o per utile, o per altra ragione diſtinguendo il tutto con la dovuta chiarezza, e nottando altresì l' importare dei reſpettivi giri, che foſsero ſeguiti in detta ſettimana frà li Maſsari per conto dei pegni rimeſſi.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO VIII.

INcombenza del Miniſtro deſtinato alla formazione del Libro maeſtro ſarà lo eſtendere in dare, ed avere le ragioni di ciaſcun Maſſaro, come nel preſente Capitolo; facendo uſo del Giornale dell'impreſtito, e delle note, che dal Cogitor Generale agli utili, e dal Caſſiere li verranno reſpetivamente conſegnate, e che dovranno da lui conſervarſi in filo a giuſtificazione del proprio conteggio. Sarà pure tenuto a preſentar ogni Lunedì mattina copia eſatta del conteggio alli Signori Prior, e Governatori di meſe; onde abbino ſettimanalmente ſotto l'occhio il vero ſtato delle Maſarie, e loro maneggio, come fu l'intenzione della preddetta Parte 20. Dicembre 1750.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO IX.

AGirare il Libro maeſtro nelle forme, e modi ſopra eſpreſſi ſarà col nome di ſcontro dei Maſſari confirmato Niccola Munier, che fu provviſionalmente elletto dalla Seſſione, e dovrà dalla medeſima eſſer ribballottato di anno in anno nel meſe di Dicembre, in cui ſi ſogliono ballottare gli altri Miniſtri del preddetto Pio Luogo.

Adprobatum cum Votis omnibus.

CAPITOLO X.

LO Scontro dei Maſſari ſuddetto averà per ſuo onorario Ducati 100. dal groſso all'anno, da eſſerli pagato ſotto l'oſſervanza del Capitolo Secondo della Parte 20. Dicembre 1750. ſuddetta; e a tal'effetto, regolandoſi le diſpoſizioni di queſto Conſeglio 23. Maggio 1751. ſaranno levati allo Scritturale Ducati 40., che li furono accreſciuti in rifleſſo all' obbligazione ingiontali del ſuddetto Libro maeſtro; ſaranno detratti Ducati 30. all'Archiviſta, e Cogitor generale agli utili, cui ſi conoſce a ſufficienza provveduto con li Ducati 120. che li rimangono all'anno; e finalmente reſterà ſoſpeſo il Scrittore della Vachetta dell' Incanto, al quale erano aſsegnati Ducati 30. officio, che rieſce ſuperfluo, per eſsere baſtantemente ſupplito a quelle iſpezioni dal Nodaro delle Maſsarie, e dal Giornaliſta dell' Incanto.

Adprobatum eum Votis omnibus.

ONO-

ONORARJ

Da contribuirſi agl' infraſcritti Officiali e Miniſtri

DEL SANTO MONTE

In Ducati dal Groſso inerentemente a varie Parti del Conſeglio di XII., e L., e Decreti del Conſeglio dei XII. 23. Maggio 1751., e 30. Agoſto 1752., come ſegue.

All Sp. Sig. Priore all'anno	Duc. 150
Al Canceliere all'anno	D. 200
Al Caſſier all'anno	D. 300
All' Archiviſta e Cogitor Generale agli utili all'anno	D. 120
Allo Scritturale all'anno	D. 80
Al Scontro de' Maſsari all' anno	D. 100
Al Nodaro delle Maſsarie all'anno	D. 100
Al Maſsaro agli Ori per tutto il tempo di ſua Maſsaria	D. 740
Al Sotto Maſsaro agli Ori per tutta la Maſsaria	D. 300
Allo Stimadore agli Ori per Meſi dieci dell'impreſtito.	D. 160
Al Coadiutor del Nodaro per Meſi dieci, come ſopra	D. 60
Al Giornaliſta del detto Maſſaro per Meſi dieci, come ſopra	D. 50
Al	D. 2160

Al Maſſaro a Mobili per tutto il tempo di ſua Maſſaria	D. 520	D. 2360
Al Sotto Maſsaro ai Mobili per tutta la Maſsaria	D. 300	
Allo Stimattore à Mobili per Meſi dieci dell'impreſtito	D. 150	
Al Coadiutor del Nodaro per Meſi dieci, come ſopra	D. 60	
Al Giornaliſta del detto Maſſaro per Meſi dieci, come ſopra	D. 50	
Allo Scrittore delle Cartoline per meſi dieci come ſopra	D. 40	
Al Cucitore delle Cartoline per Meſi dieci, come ſopra	D. 30	
Al Lega pegni per Meſi dieci, come ſopra	D. 20	
Al Cattapegni, all' anno	D. 60	
Alli due Ragionati che rilevano il conto de' Maſsari in fine delle Maſsarie Ducati dieci per cadauno	D. 20	
Al Giornaliſta, o ſia Cogitor generale, degl' Incanti all'anno	D. 45	
A due Incantadori, al l'anno Ducati trenta per cadauno	D. 60	
Al Bidello all' anno	D. 90	
Al Fachino all'anno	D. 80	
		D. 1585

LAUS DEO.

Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ

Die Mercurii 4. Augusti manè 1756. in Consilio XII., & L. Præsidente Illustriss. & Excellentiss. D. Capitaneo in V. 42.

Pro S. Monte Pietatis.

LEcta iterum fuit Pars infrascripta in duodecim Capitulis, pro qua de loco concionis favorabiliter disseruit Magnificus Dominus Hieronymus Rambaldus Provisor Communis ad Capsam. Contradixit de eodem loco concionis Co: Jo: Lucas de Carminatis Jurista, alter ex legum Conservatoribus, & officio fungens legum Contradictoris, cui Pars biduo antè ostensa jam fuerat juxta leges, quæ suffragiis expósita capta remansit, ut infra videlicet.

Comandato avendo la Sovrana Providenza dell'Eccellentissimo Senato, che per un più regolato e chiaro metodo della scrittura dei Monti di Pietà sia, in quelli, che non l'avessero, istituito l'impianto, & uso del Quaderno, con altre ordinazioni, che spiccano dalle Ducali 28. Aprile passato, è dovere

della inalterabile noſtra ubidienza il dare, per quanto a noi ſpetta, pronta mano all' eſecuzione delle Publiche preſcrizioni: e però a propoſizione del Magnifico Signor Girolamo Rambaldo Proveditor di Comun alla Caſſa anderà Parte poſta per li Magnifici Signori Proveditori, e Conſeglio de XII.

I. Che ſia tolto lo ſcrutinio di un abile, e fedele Giornaliſta, o ſia Scontro, e ſimilmente di un buono, & eſperto Quaderniere, li quali traſmeſſi alla Seſſione del S. Monte per la riſpettiva loro legitimazione, abbiano poi ad eſſere approvati da queſto Conſeglio, e debbano ſcrivere di giorno in giorno ne' libri ad eſſi reſpettivamente aſſegnati, e come ſarà inferiormente dichiarato, le partite, e giro del S. Monte ſudetto in valuta corrente alla Piazza, eſecutivamente alle Ducali predette.

Adprobatum cum Votis 41. pro, 1. contra.

II. Dovrà lo Scontro o ſia Giornaliſta eſſere preſente alle raſcoſſioni, e pagamenti tutti di qualſivoglia ſorte, che verranno fatti dal Caſſiere del S. Monte, girando prontamente per Giornale di propria mano le partite tutte dello ſcoſſo, e pagato; e ſarà tenuto a fare tutti li neceſſarij giri per il buon ordine della Scrittura. Il ſudetto Giornale dovrà eſſere firmato in calce di cadaun foglio di proprio pugno del Caſſiere ſudetto per la reſponſabilità ſua circa la manutenzione, e realità delle ſomme, ſaranno ſtate da lui effettivamente raſcoſſe, e pagate.

Adprobatum cum Votis omnibus.

III. L' Archiviſta, e Cogitor generale agli utili

ſarà

ſarà tenuto a conſegnare in fine di cadaun meſe al Giornaliſta nota fedele, e ſottoſcritta di proprio pugno, di tutto il denaro pervenuto in mano de' Maſſari, così per conto d' utili ſopra pegni di qualſivoglia ſorte, come per conto de' reſti de' pegni venduti ſopra l' Incanto, e Maccaluffi; deſcrivendo il tutto colla maggior chiarezza, e diſtinzione, affine che il Giornaliſta col fondamento della ſudetta fede abbia a girar per Giornale, & a debito de' Maſſari le reſpettive ſomme, delle quali ſaranno trovati debitori.

Adprobatum cum Votis omnibus.

IV. Formerà parimenti il Giornaliſta di meſe in meſe le copie de' Giornali, da eſſere traſmeſſe al Magiſtrato Eccellentiſſimo de' Scanſadori, come pure li conteggi, note, e bilanzi, che veniſſero dallo ſteſſo Eccellentiſſimo Magiſtrato, o dalla Sp. Seſſione del S. Monte ordinati. Accadendo, che per di lui colpa, o inavvertenza nel girare in Giornale ſeguiſſe alcun pagamento indebito con pregiudizio del S. Monte, o de' Particolari, queſto Miniſtro ſarà tenuto all' emenda del danno; al qual fine oltre la generale obligazione de' proprij beni dovrà preſtare idonea pieggeria di Ducati trecento da lire ſei ſoldi quattro, che ſi oblighi con lui principaliter, & inſolidum, da eſſere approvata dalla Seſſione del predetto S. Monte con li due terzi de' voti, che la ballotteranno.

Adprobatum cum Votis omnibus.

V. Incombenza del Quaderniere ſarà il portare ſenza ritardo le partite de' Giornali in Quaderno,

così che all'occaſione del ſaldo di Caſſa in fine di cadaun meſe ſia ſempre pareggiato il Quaderno ſteſſo.

Dovrà rilaſciare gratuitamente a cadaun ſalariato del Monte, e creditore di prò la fede della reale eſiſtenza del reſpettivo credito, che tiene contro il S. Monte (ſenza la qual fede non potrà alcun creditore della ſudetta natura conſeguire dalla Caſſa il ſuo pagamento) ſalvo ſempre per li ſalarij degli Ufficiali, e Miniſtri l'ordine del Mandato ſottoſcritto dalli Spp. Prior, e Governatori, come ſtabiliſce il Cap. ſecondo della Parte del Magnifico Conſeglio de' XII., e L. 20. Dicembre 1750.

Accadendo per colpa, o inavvertenza di eſſo Quadernier alcun pagamento indebito a pregiudizio del Monte, o de' Particolari, ſarà egli pure ſoggetto all' emenda del danno, come ſi è detto del Giornaliſta; e dovrà eſſo ancora preſtare la pieggeria di Ducati trecento da lire ſei, ſoldi quattro dichiarata nell' anteſcritto quarto Capitolo.

Adprobatum cum Votis 41. pro, 1. contra.

VI. Sarà egualmente tenuto il Quadernier formare quei bilanzi, copie, e conteggi, che verranno a lui ordinati dal Magiſtrato Eccellentiſſimo de' Scanſadori, o dalla Sp. Seſſione.

All'occaſione de' bilanzi, o di altro ſtraordinario conteggio, che veniſſe ordinato, lo Scontro, & il Quadernier dovranno aſſiſterſi ſcambievolmente per la migliore, e più celere perfezione dell'opera.

Adprobatum cum Votis omnibus.

VII. Così il Quadernier, come il Giornaliſta avranno di ſalario ogni anno Ducati duecento da li-

re

re ſei, ſoldi quattro per ciaſcheduno, da eſſer pagati del denaro degli Utili, ripartitamente di tre in tre meſi ſcaduti, premeſſa ſempre la fede dell' eſiſtenza del loro credito ordinata nel ſopraſcritto Capitolo quinto, e previo il Mandato dello Sp. Prior, e Governatori, che aſſicuri della loro diligenza, e fedeltà nell'adempimento delle proprie incombenze, a metodo del citato ſecondo Capitolo 20. Dicembre 1750.

Adprobatum cum Votis 40. pro. 2. contra.

VIII. Queſti due Miniſtri ſaranno riballottati dalla Sp. Seſſione di tre in tre anni nel meſe di Settembre, e prima delle ferie di S. Dionigi, colle quali termina l'anno del Monte. Accadendo, che alcuno di eſſi, overo ambedue ceſſaſſero dall' Officio per qualunque cauſa, dovrà per l'elezione de' nuovi Soggetti prenderſi ſempre lo Scrutinio in queſto Conſeglio per la ſucceſſiva loro approvazione, come nel primo Capitolo.

Adprobatum cum Votis omnibus.

IX. Saranno ſoſpeſi il carico di Scritturale coll'annuo Salario di Ducati 80. da lire ſei ſoldi quattro iſtituito colla Parte 28. Maggio 1749.; li due Ragionati per fare i conti alli Maſſari; e gli altri due per fare i conti al Caſſiere, a ciaſcheduno de' quali ſi contribuivano ogni anno Ducati 10. da lire ſei ſoldi quattro. Le di loro incombenze ſaranno ſuplite dal Quadernier, e Giornaliſta, li quali avranno anche il debito di riferire con giuramento al Magnifico Conſeglio de' XII. e L. le ragioni de' Maſſari, e Caſſieri del S. Monte, e loro ſaldo; con obligo inoltre al Quadernier di preſentare

tare ogni anno al Magnifico Conſeglio de' XII. il bilanzo ordinato in detta Parte 1749 ; al quale oggetto ſi preſſerva allo ſteſſo Conſeglio la facoltà di deputare li due Cittadini per ſopraintendere alla formazione del bilanzo medeſimo.

Adprobatum cum Votis omnibus.

X. Per la preſente iſtituzione del Giornale, e Quaderno, che dovranno avere il loro principio a primo Ottobre venturo, giorno in cui comincia il nuovo anno del Monte, ricercandoſi aſſai gravoſa applicazione nello ſpogliare tutti i libri del Monte ſteſſo, ne' quali eſiſte partita di debito, o credito, reſta impartita al Magnifico Conſeglio de' XII. la facoltà di paſſare per detta cauſa al Quaderniere, e Giornaliſta, o ſia Scontro, e per queſta volta tanto, quella mercede del denaro degli Utili, che ſopra le informazioni della Seſſione crederà conveniente. La quale facoltà di pratticare diſcreta gratificazione reſta pure accordata allo ſteſſo Conſeglio riſpetto al ſolo Quadernier all' occaſione di ſtraordinaria fatica nell' impianto de' nuovi Libri Quaderni, che anderà ſuccedendo.

Adprobatum cum Votis omnibus.

XI. Il Cancelliere del Monte continuerà a ſcrivere ſopra i ſoliti Libri tutti gl' Iſtromenti, o ſiano coſtituti de' depoſiti così neceſſarj, come volontarij, a utile, e ſenza, con le reſtituzioni di eſſi depoſiti, & altri iſtromenti, che occoreſſero per intereſſe, e ſervizio del Luoco Pio; le Parti, e Seſſioni delli Governatori del Monte; la Vachetta di Caſſa; e regiſtrerà ancora ſopra Libro a ciò deſtina-

ſtinato i Publici Decreti, e le ordinazioni di queſto Conſeglio per il buon governo del Luoco Pio. Reſterà poi ſollevato dall'obligo di girare gli altri libri appoggiati in adietro alla di lui perſona, e che colla preſente iſtituzione ſi rendono ſuperflui; non intendendoſi per altro liberato il Cancelliere dal debito di eſaminare gl'Iſtromenti, e Mandati all'occaſione di pagare depoſiti, e dar fuori denaro dalla Caſſa, giuſta la Parte del Magnifico Conſeglio de'XII., e L. 14. Febbrajo 1659., e ſarà pure tenuto ad eſeguire pontualmente le altre ordinazioni di queſta Magnifica Città, e S. Monte, che lo riguardano, nelle parti alla preſente non repugnanti.

Adprobatum cum Votis 41. pro, 1. contra.

XII. Li preſenti Capitoli, venendo preſi, ſaranno raſſegnati all'Eccellentiſſimo Senato per la Sovrana ſua approvazione.

Adprobatum cum Votis omnibus.

Dal Libro Ducali della Cancellaria Pretoria di Verona ſegnato QQ a Carte 127.

1756. 23. Agoſto Receptæ.

FRANCISCUS LAUREDANO DEI Gratiæ DUX Venetiarum, &c. Nob. & Sapienti Viro VINCENTIO PISANI *de ſuo mandato Poteſtati Veronæ Fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum.* Hanno accompagnato ai publici riffleſſi le voſtre Lettere 5. corrente una Parte, che nel giorno precedente fù preſa nel Conſeglio di XII. e L. di coteſta Fedeliſſima Città in propoſito di coteſto Monte. Sopra i Capitoli in eſſa Parte inſeriti versò colla ſua virtù queſto Magiſtrato de' Scanſadori, cui la ſoprainten-denza univerſale nella materia è demandata, e conſiderandoli diretti a maggiormente cautare il maneggio di quel Pio Luoco, li approva il Senato. Anzi uniformandoſi al ſavio ſuggerimento del Magiſtrato medemo, Vi ſi comette di fare, che ſiano ſtampati, ed aggiunti al Capitolare del Monte medemo, perchè in ogni tempo riportino da quei Miniſtri una intiera eſecuzione nell'adempimento delle proprie incombenze.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die 19. *Auguſti Indictione IV.* 1756.

Girolamo Alberti Segretario.

Joſeph Bernardelli Cancell. Comm. Not.

Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ.

Die Sabbati 9. Maii manè 1761. in Consilio XII. & L. Præsidente Illmo & Exmo D. Capitaneo Vice Pot. in V. 49.

Pro Sancto Monte Pietatis.

LECTA iterum Parte cum Capitulis, ut infra, pro qua de loco Concionis favorabiliter disseruit Magnificus & Excellens Co: Jo. Hieronymus Orti Manara Provisor Communis, & posita fuit Pars. Contradixit de eodem loco Concionis D. Marcus Antonius Maffejus Jurista de additione ordinaria Magnifici Consilii XII, & Officio fungens Legum Contradictoris, cui biduo ante Pars ostensa jam fuerat juxta leges, & tandem suffragiis expositа Pars capta fuit cum Vo. 44. pro 5. contra.

Deinde Capitula infrascripta capta remanserunt, ut infra videlicet.

Noto essendo abbastanza per gli esperimenti già fatti, che i Cittadini ricusano il peso, & il rischio delle Massarie del S. Monte, principalmente perchè non trovano Persone idonee, e fornite insieme del tanto necessario requisito della vacanza, da impiegar in alcuni de' più importanti, e gelosi ministerj, de' quali deve esser corredato il loro Offizio; e che molti, i quali sarebbero attissimi a quei ministerj, ricusano d'assumerli, perciocchè la mercede, che loro è assegnata in ordine alla Parte 20. Dicembre 1750. non corrisponde adequatamente alle fatiche, che si addossano, & ai pericoli, a' quali si espongono, che certamente sono maggiori, quanto è maggiore il concorso de' pegni, si trova questo Conseglio all' istantanea necessità di applicarvi quel provedimento, che solo può crederssi atto ad allettar i Ministri, & insieme i Massari ad assumer il rispettivo peso di quelle incombenze, affinchè non s'interrompa il giro, e la successiun delle Massarie con grave danno di quel Pio Luogo, e con desolazione de' poveri, e de' bisognosi, a sovvenimento de' quali è stato con piissimo avvedimento istituito, & in progresso con santissime Leggi confirmato.

E perchè quantunque nell'accrescimento succeduto nel giro della Cassa del S. Monte siasi accresciuta notabilmente l'opera, e la fatica di quel Cassiere, e di quel Sottocassiere, non è mai stato fatto verun aumento al loro onorario, cosicchè, a fine di aver un fedele, & esperto Sottocassiere hanno dovuto per qualche anno addietro i Cassieri passati, e sopra tutti il Cassier attuale con nuova, e sensibile

bile diminuzione del proprio onorario, accreſcer la conſueta mercede al Sottocaſſiere; ragion vuole, che nel preſente provvedimento alcun riguardo ſi abbia all'Offizio del Caſſiere, affine di preſtargli modo conveniente di tenerſi provveduto d'un abile, e fedel Sottocaſſiere, che tanto importa in quella così faraginoſa, e delicata amminiſtrazione.

E però a propoſizione del Magnifico, & Eccellente Co: Gian Girolamo Orti Manara Proveditor di Comun anderà Parte poſta per li Magnifici Proveditori, e Conſeglio de' XII.

Che all'entrar de' nuovi reſpettivi Offizii, e ſotto l'oſſervanza del Capitolo ſecondo della Parte 20. Dicembre 1750., reſti accreſciuto il Salario alli ſottoſcritti Offiziali, e Miniſtri del S. Monte come negl' infraſcritti Capitoli; ſalva però, e riſſervata alla Seſſione la facoltà di ſminuire il nuovo accreſcimento, qualora ſcemando l'affluenza de' pegni ſi diminuiſſero le fatiche de' Miniſtri medeſimi. Il preſente provvedimento, venendo preſo da queſto Conſeglio, ſarà raſſegnato alla Sovrana autorità dell' Eccellentiſſimo Senato per la ſua approvazione.

Cap. I. Al Caſſiere ſieno accreſciuti Duc. venti, coſicchè il di lui onorario ſia de Ducati trecento venti dal groſſo all' anno, che s'intenderà incominciato il giorno del di lui ingreſſo 1. Aprile proſſimo paſſato, con debito al medeſimo di contribuire annualmente Ducati cento dal groſſo ad un fedele, & eſperto Sottocaſſiere, il quale dovrà eſſer approvato dalla Seſſione eſecutivamente al Capitolo V. della Parte 24. Giugno 1574.

Captum cum Votis pro 43. contra 6.

Cap. II Allo Stimadore agli Ori ſaranno accreſciuti Ducati quaranta, coſicchè per il tempo del di lui impiego venga a conſeguir Ducati duecento dal groſſo.

Captum cum Votis pro 47. contra 2.

Cap. III. Allo Stimadore a' Mobili, cui per il tempo del di lui impiego ſono aſſegnati Ducati cento cinquanta, ne ſiano aggiunti altri cinquanta, onde abbia a conſeguire Ducati duecento dal groſſo.

Captum cum Votis pro 46. contra 3.

Cap. IV. Al Cattapegni, che ha di Salario Ducati ſeſſanta dal groſſo, ne ſiano accreſciuti altri ſeſſanta, con debito al medeſimo di reſtringere a ſue ſpeſe, qualunque volta occorreſſe, i pegni della ſua Maſſaria.

Captum cum Votis pro 48. contra 1.

Cap. V. Al Facchino ſiano accreſciuti Ducati venti, onde il di lui Salario ſia di cento Ducati dal groſſo all'anno, quale s' intenderà principiato il primo di Gennaro preſſimo paſſato, con debito al medeſimo di pagare del proprio li Aggiutanti, de' quali abbiſogna per il ſerviggio così delle Maſſarie, come dell'incanto.

Captum cum Votis pro 46. contra 3.

Joannes Meriggius de Azzalinis Not. Canc. Com. Coad.

Re-

Receptæ die 29. Julii 1761. ab Illmo & Excmo Domino Capitaneo Vice Potestate Veronæ.

FRANCISCUS LAUREDANO *Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro* ALOYSIO CONTARENO *de suo mandato Capitaneo Vice Potestati Veronæ, Fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.* Ai riflessi, che nelle Vostre lettere 24. Maggio passato la prudenza Vostra ha fatti sopra la Parte presa nella Sessione di codesto Conseglio di XII. e L. intorno ai Salarj da accrescersi ai Ministri del Santo Mente, ha aggiunto il proprio sentimento anche questo Magistrato de' Scansadori, cui sono state commesse le informazioni. Rilevandosi in esse, che l'aumento consistente in Ducati cento nonanta annui Valuta Piazza divisi fra cinque persone corrisponde alle incombenze loro addossate, per le quali cessano poi alcune spese per lo innanzi solite cadere a peso della Cassa del detto Pio Luogo, e che per essere di molto aumentato il giro dell'azienda di esso ne derivano maggiori Utilità, ma si moltiplicano le fatiche a' Ministri medesimi, trova giusto il Senato

di

di approvare la Parte ſteſſa, onde con le condizioni tutte nella medeſima eſpreſſe abbia da riportare l' intiero ſuo effetto.

Datæ in Noſtro Ducali Palatio die 23. Julii, Indictione nona 1761.

Girolamo Alberti Segretario.

Tratta dal ſuo autentico eſiſtente nella Cancelleria della Magnifica Città.

Gio: Meriggi d' Azzolini Nod. Coad.

Noi

Noi Alviſe Contarini P.^MO

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia &c. Capitanio Vice Podeſtà di Verona, e ſuo Diſtretto.

AL caritatevole oggetto di ſoccorrere le miſerabili Perſone in qualche loro preſſante improvviſa urgenza, e di preſervarle dalle dannate uſure di quelli, che con enorme ingordigia fanno traffico ſopra le altrui indigenze, l'Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Veſcovo di queſta Città con Paterno indulto 13. Marzo 1746. accordò al Santo Monte, e ſuoi Miniſtri la facoltà di preſtare ſopra Pegni de' Poveri ne' giorni Feſtivi; e non dovendo tollerarſi, che venga abuſato della benigna conceſſione, col rimettere, e raſcuoter Pegni in detti giorni contro le pie intenzioni del vigilantiſſimo Prelato; perciò volendo Noi togliere qualunque diſordine in una materia, che riguarda il culto del Signore Iddio, e l'onore della noſtra Santa Religione, coadjuvando alle attenzioni delli Signori Priore, e Governatori di detto Santo Monte eſpreſſe in loro Atto 18. Agoſto corrente, ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo: che tutti li Maſſari del Santo Monte di Pietà, e loro Miniſtri non poſſano ſotto qualſivoglia colore, e preteſto rimettere, nè raſcuotere Pegni di qual ſi ſia ſorta ne' giorni

Fe-

Festivi di precetto; ne' quali resta ad essi unicamente permesso di prestare sopra Pegni di povere Persone a tenore del citato indulto Vescovile, e nelle sole ore spiegate dal Capitolo IV. della Parte del Magnifico Conseglio de' XII., e L. 20. Decembre 1750., non eccedendo mai la somma per ciascun Pegno in esso Capitolo ordinata: e trovandosi alcun trasgressore della presente ordinazione, dovrà soggiacere immancabilmente alle pene contro gl' inobbedienti stabilite dalli Capitoli del Santo Monte, non che dalla Parte antescritta 20. Decembre 1750., oltre altre maggiori ad arbitrio Nostro. In quorum fidem &c.

Verona li 30. Agosto 1761.

(ALVISE CONTARINI Po. Cap. V. Pod.

Giammaria Allegri Cancell. Pret.

Addì 5. Settembre 1761.

Pubblicato il Presente ai Luoghi soliti, e nel Santo Monte per Domenico Strabui Pubblico Trombetta, colle forme consuete, molti presenti, &c.

Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ.

Die Sabbati 27. Martij mane 1762. in Consilio XII. Præsidente Illustriss. & Excellentiss. D. Capitaneo Vice Pot. in Vo. 11.

Pro Sancto Monte Pietatis.

SUper expositis a Magnifico Co: Friderico Bevilacqua Provisore Communis, & lecta expositione Sp. Sessionis ejusdem S. Montis, habitaque matura consultatione, captum fuit cum Votis omnibus.

Che secondando i suggerimenti della Sessione del S. Monte sempre impegnata a procurare i vantaggj di quel Luogo Pio, resti sospeso il Libro Maestro, ora superfluo atteso l'impianto del Quaderno, e si continui il conto di settimana da rilevarsi con quel metodo, che sarà stabilito dalla Sessione, e col Salario di Ducati trenta dal grosso all' anno; ferma nel resto l' esecuzione della Parte di questo Consiglio 30. Agosto 1752.

Jo: Meriggius de Azzalinis Not. Cantell. Com. Coad.

Tratta dal Libro Sessioni del S. Monte di Pietà di Verona

1762. il giorno di Venerdì dopo pranzo 23. Aprile nel S. Monte fù radunata la Sessione ec.

Essendo stato con Parte del Magnifico Consiglio de' XII. 27. Marzo decorso ordinato, che sia sospeso il libro Maestro solito girarsi dallo Scontro Massari, sicome fù suggerito da questa Sessione, e che si continui il conto di settimana coll' annuo salario di trenta Ducati dal grosso, e con quel metodo sarà giudicato proprio da questo Numero, altro non resta se non che fissare il metodo stesso in quelle misure, che corrispondano esattamente al fine, per cui se ne vuole continuata la pratica; sopra di che discorse le oppinioni fù posta Parte.

Che ogni Domenica mattina terminato l' impresstito sia rilevato il debito di ciaschedun Massaro, così per conto del danaro, fosse rimasto in di lui mano della settimana precorsa, come ancora di quello sarà stato a lui contato dalla Cassa in quella settimana, & avrà ricavato per capitale, & utili de' pegni rascossi. Formata in tal modo la somma del debito di cadauno Massaro all' impresstito, gli sarà dato credito di quanto avrà prestato sopra pegni nella settimana stessa compresa la mattina della Domenica, come ancora del pagato alla Cassa per conto d' utili nel fine del mese, così che sottratto il credito dal debito comparisca l' intiera quantità

rità di ſoldo che reſta in di lui mano di ſettimana in ſettimana.

Anche alli Maſſari, che hanno già traſcorſi li dieci meſi dello impreſtito, ſarà fatto il conto ogni Domenica, dando ad eſſi debito di quanto foſſe rimaſto in loro mano della ſettimana precedente, e di quanto avranno ricavato de' pegni raſcoſſi, rimeſſi, e venduti, con diſtinguere ſempre le riſpettive ragioni di capitale, e d' utili, aggiuntivi li macaluffi. Dalla qual ſomma del riſpettivo debito d' eſſi Maſſari ſarà dibattuto quanto ciaſcheduno avrà pagato alla Caſſa in quella ſettimana diſtinguendo ſempre le ragioni come ſopra, onde riſulti di ſettimana in ſettimana la vera quantità, di cui ogni Maſſaro anderà debitore.

Nel medeſimo conteggio ſi farà regiſtro a parte de' reſti de' pegni venduti all' Incanto, & eſiſtenti preſſo il Maſſaro, per dibattervi di tempo in tempo le ſomme da eſſo pagate alli riſpettivi proprietarj, acciò poſſa ſaperſi ſempre quanto rimane in di lui mano anche per queſto conto.

Li Coadiutori del Nodaro per le riſpettive Maſſarie ſubito terminato l' impreſtito della Domenica, dovranno conſegnare nota fedele, e ſottoſcritta di proprio pugno della ſomma, che ſarà ſtata preſtata dal loro Maſſaro in ciaſcun giorno di quella ſettimana compreſa la mattina della Domenica anteſcritta, perchè colla ſcorta di tali note, e delle fedi, che devono conſegnarſi dal Caſſiere, e dal Cogitore agli Utiji in ordine alla Parte 30. Agoſto 1752., poſſa il Miniſtro, che ſarà eletto, eſtendere il conto ſopra ordinato; fermo al

Miniſtro medeſimo l' obbligo di conſervare in filo le note, e ſedi anteſcritte a giuſtificazione del proprio conteggio; e di preſentar copia del conto ogni Lunedì mattina alli Signori Prior, e Governatori di meſe come in detta *Parte* 1752. dovendo in oltre il libro, ſopra cui avranno a regiſtrarſi queſti conti di ſettimana, reſtar ſempre nel Monte a lume del Governo per quelle oſſervazioni foſſero credute opportune.

Qual Parte fù preſa con Voti Pro 10: Contro.

Salvador Bernardi Cancelliere.

Die

Ex actis Conſiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ.

Die Lunæ 13. Decembris poſt nonas 1762. in Conſilio XII. & L. Præſidente Illuſtriſs., & Excellentiſs. D. Capitaneo Vice Poteſtate in Votis 46.

Pro Sancto Monte Pietatis.

LEcta iterum fuit pars infraſcripta, pro qua de loco concionis favorabilem fecit relationem Magnificus D. Joannes Franciſcus Murarius Proviſor Comunis ad Capſam. Contradixit de eodem loco Do: Franciſcus Sparaverius Juriſta alter ex Legum Conſervatoribus, & Offitio fungens Legum Contradictoris, cui biduo ante Pars ipſa oſtenſa jam fuerat juxta Leges; & latis ſuffragiis Pars capta remanſit cum Votis pro 43. contra 3.

Ommiſſis &c.

Che regolandoſi il Capitolo V. de' generali, e ſalve le leggi tutte del S. Monte nelle parti alla preſente non repugnanti, li Maſſari a' mobili debbano d' ora innanzi preſtare ſopra le Sete lavorate crude, che verranno eſibite in peſate, e mazzi legate da ſpago ſigillato nelle eſtremità con ſigillo del Proprietario in cera ſpagna. Queſti pegni ſaranno moſtrati al Pro-

prie-

prietario, che ne faceſſe iſtanza; potranno eſſere cambiati con altra Seta lavorata cruda, purchè ſia equivalente, e di ſoddisfazion del Maſſaro; non ſaranno ſoggetti alla legge, che proibiſce il contrattare ſopra bollettini di Monte; & il danaro occorrente per l' impegno, e ricupera de' medeſimi, a maggiore facilità, ſarà pagato, e raſcoſſo con ſuoi utili dal Caſſiere ſopra li bollettini, che verranno rilaſciati da' reſpettivi Maſſari, dovendo di volta in volta farſi nota del corriſpondente debito o credito nel libro intitolato *Ricevute Maſſari*, per aggiuſtar poi con eſſi la ſcrittura ogni Sabbato nell' occaſione, che devono girare in Caſſa il capitale de' pegni paſſati in rimeſſa. Sarà dell' attenzione delli Sp. Priore, e Governatori del Pio Luogo il far addattare prontamente nelle Maſſarie ſito acconcio a riponere colla dovuta cuſtodia le Sete impegnate, ſupplendo col danaro di Caſſa Utili alla ſpeſa, che perciò ſi rendeſſe neceſſaria: reſtando in fine eccitato il zelo della Seſſione a ſtabilire, ſempre coll' approvazione del Magnifico Conſiglio de' XII, quelle ulteriori regole, che l' eſperienza faceſſe conoſcere più conferenti a meglio ottenere il fine della preſente Parte; che è di ſomminiſtrare al commercio, e lavorizio delle noſtre Sete tutte le agevolezze, e preſidj, che non ſiano incompatibili coll' intereſſe, e riguardi del Santo Monte.

Jo. Meriggius de Azzalinis Not. Cancell. Com. Coad.

Gl' Illmi ed Eccellmi Signori

SCANSADORI INFRASCRITTI.

MEritando ſerio rifleſſo le perniciose conſeguenze, che in notabile pregiudizio, e ſconcerto del Santo Monte di Pietà di Verona temer ſi debbono dalla difficoltà divenuta pur troppo ordinaria, e frequente di ritrovarſi perſone idonee che aſſummer vogliano l importante carico di Maſſaro nel detto Santo Monte, e rimarcando con compiacenza il preſente Eccmo Magiſtrato l' utile applicazione preſtata nel grave propoſito dal Zelo benemerito della Spettabile Seſſione dell'indicato Pio Luoco per riconoſcerne la principal germana cagione di un tale diſordine, e per addattarvi il congruo provedimento, conſiſtente nel proporzionato aumento di onorario tanto alli Maſſari, come alli relativi loro ſubalterni Miniſtri; Giacchè ad evidenza rilevaſi procedere l'enunciata difficoltà dalla ſcarſezza degli Onorarj mal corriſpondenti alle fatiche, peſi, ed aggravj de' reſpettivi Miniſtri, e che ſenza sbilancio alcuno del Santo Monte ridur ſi poſſono a più diſcrete miſure.

Quindi è che accogliendo loro Eccze l' opportuno progetto dalla predetta Seſſione propoſto al Magn Conſiglio de' XII. e L. di quella Città, e da queſto con pienezza di Voti addottato colla Parte 3. del corrente raſſegnata per la ſua approvazione al preſente Eccmo Magiſtrato, ordinano, e colla preſente comandano a tenor in tutto dell' indicata Parte, che da qui innanzi, e ſintanto che il giro del Santo Monte continui ſul piede, e ſiſtema preſente, nè venga dal detto Eccmo Magiſtrato ſtabilito diverſamente, debbaſi agli attuali infraſcritti Miniſtri all' impreſtito, e Succeſſori loro pro tempore corriſpondere dalla Caſſa del Santo Monte col ſolito metodo degli Onorarj le ſeguenti ſumme in aumento a quanto fù ad eſſi ſinora corriſpoſto a titolo di Onorario, e mercede, da computarſi il tutto in Val. di Piazza, coſichè animate le Perſone dalla conveniente ricognizione aſſumminо di buon grado gl' impieghi del S. Monte, e viepiù ſempre s' infervorino con onorato impegno nell' eſatto pontuale adempimento de' proprj doveri, cioè:

Al Maſſaro agli Ori per il totale periodo degli anni due del ſuo Carico, oltre alli ſoliti Duc. 740, altri Duc. 260, in tutto Ducati mille = - - - - - - - - - D. 1000.

Al Maſſaro a' Mobili per l'intiero periodo ſudetto, oltre li ſoliti Duc. 520, altri Duc. 280, in tutto Ducati ottocento. D. 800.

All'Archiviſta, e Coadjutor Generale alli Utili, oltre li ſoliti Duc. 120. altri Duc. 30, in tutto Ducati cento cinquanta - - D. 150.

Al Sottomaſſaro agli Ori, oltre li ſoliti Duc. 300. altri Duc. 50, in tutto Ducati trecento cinquanta. - - - - - - - D. 350.

Al Sottomaſsaro a' Mobili, oltre li ſoliti Duc. 300, altri Duc. 50., in tutto Ducati trecento cinquanta - - - - - - D. 350.

Allo Stimador agli Ori, oltre li ſoliti Ducati 200, altri Duc. 40., in tutto Ducati duecento quaranta - - - - - - D. 240.

Allo Stimador a' Mobili, oltre li ſoliti Duc. 200, altri Duc. 40, in tutto Ducati duecento quaranta - - - - - - D. 240.

Al Cattapegni, oltre li ſoliti Duc. 120. altri Duc. 30, in tutto Ducati cento cinquanta = = = = = = = = - D. 150.

E là

D. 3280.

E la Preſente per la ſua eſecuzione ſarà notificata a chi ſpetta, e regiſtrata ne' Libri del S. Monte; Mandantes &c.

Dal Magiſtrato Eccellmo de' Scanſadori li 30. Aprile 1771.

(ALVISE CONTARINI 3.° Scanſad.
(GIACOMO ANTONIO MARCELLO Scans.
(ORAZIO DOLCE Scanſad.

Giambattiſta Neel Segr.

Gl' Illuſtriſs. ed Eccellentiſs. Signori

SCANSADORI INFRASCRITTI.

COnoſcendoſi conveniente l' aumento di onorario, che in viſta delle reſpettive incombenze con Parte della Seſſione del S. Monte di Pietà di Verona 20. Maggio 1780. approvata dalla Parte di quel Conſilio de' XII., e L. li 30. Maggio proſſimo paſſato, fu accordato agl' infraſcritti Miniſtri di eſſo S. Monte per li dieci Meſi del periodo del loro carico, concorrono Loro Eccellenze ad approvare per l' effetto del detto aumento di onorario le Parti predette, ordinando in relazione, e comandando.

Che a tenor della ſurriferita Parte di quel Conſiglio 30. Maggio proſſimo paſſato, debba da quì innanzi, principiando dal detto giorno 30. Maggio 1781., eſſere corriſpoſto dalla Caſſa Mercedi di quel S. Monte col ſolito metodo degli Onorarj alli Miniſtri ſuddetti l' aumento reſpettivo di Onorario nelle miſure infraſcritte, cioè:

Al Coadjuttor Giornaliſta del Nodaro agli Ori egualmente che al Coadjuttor Giornaliſta

liſta del Nodaro a' Mobili Lire cento cinquanta per cadauno, da conſeguire in aggiunta alle ſolite Lire trecento ſettantadue ſino ad ora eſatte, coſicchè ſia corriſpoſto a cadaun di loro in tutto Lire cinquecento ventidue.

Al Giornaliſta del Maſſaro agli Ori, ed al Giornaliſta altresì del Maſſaro a' Mobili Lire cento cinquanta per cadauno, coſicchè conſeguiſca ognuno di eſſi in tutto Lire quattrocento ſeſſanta in cambio delle Lire trecento dieci ſino ad ora agli ſteſſi aſſegnate.

Ricompenſati con ciò in adequate miſure li Miniſtri ſuddetti, infervorar ſi dovranno eſſi ſempre più per l' eſatto pontual adempimento de' loro doveri; *Mand. &c.*

Dal Magiſtrato Eccmo de' Scanſadori li 31. Luglio 1781.

(LANCILOTTO M.A RENIER Scanſ. 1.

(ZUANNE BRAGADIN Scanſ.

(ALVISE CONTARINI Scanſ.

Gio: Battiſta Neel Ragionato.

Illu-

Illuſtriſs. Sig. Sig Colendiſs.

APprovataſi dal Magiſtrato Noſtro la Parte di coteſto Conſiglio de' XII. e L. in data 30. Maggio proſſimo paſſato, con cui viene admeſſa la Parte della Seſſione di coteſto S. Monte 20. Maggio del precedente anno 1780., ne accompagniamo a V. S. Illuſtriſſima la relativa Terminazione Noſtra, onde abbiaſi a riportarne l' intiera eſecuzione, e le bramiamo ogni bene.

Dal Magiſtrato Eccmo de' Scanſadori
li 31. Luglio 1781.

(ALVISE CONTARINI 2. Scanſ., e Coll.

TERMINAZIONE

Del Magiſtrato Eccellentiſſimo

DE' SCANSADORI

Intorno le Perſone, che tentaſſero d'ingannare li Santi Monti di Pietà con Effetti falſi.

A Preſidio, e tutela dell'intereſſe de' Santi *M*onti di Pietà, e de' reſpettivi Miniſtri, non meno che de' *P*roprietarj de' Pegni contro qualunque defraudo che veniſſe intentato nel caſo che gli Effetti eſibiti in pignorazione non foſſero riconoſciuti dell'identifica real qualità aſſerita dalli Pignoranti; ed a rimozione di qualunque arbitrio, ed abuſo, pur troppo venuto, con ſorpreſa, a cognizione di queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato in alcuno di detti Santi Monti; ordinano riſolutamente loro Eccellenze; e colla preſente comandano ſotto le più ſevere pene ad arbitrio di eſſo Eccellentiſſimo Magiſtrato per qualuuque immaginabile traſgreſſione nel ſerio propoſito:

Che non debba da quì innanzi verun Direttore, o Miniſtro dei Santi Monti per qua-

lun-

lunque eſcogitabile motivo, o preteſto farſi lecito di fiſcare arbitrariamente verun' Effetto ch' eſibito in Pegno non ſi trovaſſe eſſere della vera genuina qualità, e natura che foſſe indicata dal Pignorante.

Qualunque volta però eſibito foſſe un qualch' Effetto di natura, e qualità diverſa dell' indicata dal Pignorante, ſarà eſpreſſamente tenuto, ed obbligato il Direttore, o Miniſtro di fermar il detto Effetto, e parteciparne *illico*, col mezzo del riſpettivo Pubblico Rappreſentante, queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato del ſucceſſo col rimettergli l' Effetto medeſimo, ed avanzargli a ſuo lume le più individue relative notizie delle circoſtanze del caſo, e del nome, e cognome, condizione, e coſtume del Pignorante, non meno, che del Proprietario del ſuddetto eſpureo Effetto, onde abbia ad eſſere repreſſa, e punita qualunque tentata doloſità, ed aver debbano luoco li corriſpondenti effetti di Giuſtizia.

Se mai per inavvertenza, o per qualſivoglia altra cagione, o motivo ricevuto foſſe in impegno Effetto alcuno di qualità diverſa dell' indicata dal Pignorante, reſtar dovrà l' Effetto iſteſſo a peſo dell' incombente Mi-

ni-